

<https://jacobinitalia.it/>

12 Ottobre 2026

Il ddl in discussione alla Camera sposta il focus: dalla sacrosanta lotta alla discriminazione e al razzismo contro gli ebrei al rischio della repressione delle critiche al governo di Israele

Anna Cortimiglia

La **Camera dei deputati** sta discutendo in queste settimane il testo già approvato in prima lettura al Senato dal titolo «Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo», noto nel dibattito pubblico con il nome di «Ddl Romeo», dal nome di uno dei senatori proponenti. Si tratta, in realtà, di una sintesi di numerosi testi proposti (sette in tutto a Palazzo Madama, tra i testi degli esponenti della maggioranza e quelli dell'opposizione), dal contenuto piuttosto diverso rispetto agli intendimenti iniziali.

Cosa prevede il Ddl

L'aspetto più discusso è l'inserimento all'interno di una legge ordinaria della definizione operativa di antisemitismo elaborata dall'Alleanza internazionale per il ricordo dell'Olocausto (Ihra), inclusi i suoi «indicatori» – un elenco di «esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica» da impiegare come linee guida per determinare, in sostanza, se qualcuno sia antisemita anche quando nega di esserlo.

Alcuni esempi sono assolutamente ragionevoli: è di certo antisemita «incitare, sostenere o giustificare l'uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un'ideologia radicale o di una visione religiosa estremista»; così come è intrinsecamente antisemita sostenere l'esistenza di un «complotto ebraico mondiale». Altri sono piuttosto controversi: ben 6 esempi su 11 riguardano nello specifico lo Stato di Israele e sono stati fortemente criticati perché rischiano di etichettare come antisemite critiche politiche. Si pensi al decimo esempio, «fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti»: si può discutere dell'opportunità del paragone, ma non si può ritenere che chiunque faccia ricorso al più classico espediente retorico della *reductio ad Hitlerum* per criticare il governo di Israele sia di per sé mosso da un sentimento antisemita. Né che sia antisemita l'utilizzo dei termini come «apartheid» e «ghetto» riferiti all'attuale situazione palestinese.

LEGGI ANCHE...

[POLITICA](#)

Ricordare, per l'Olocausto e per tutto

Tomaso Montanari



Come scrivono i duecento firmatari della Jerusalem Declaration on Antisemitism, definizione proposta anche dalle forze di minoranza nel corso del lavoro delle commissioni in sostituzione di quella Ihra, «la linea tra discorso antisemita e non antisemita è cosa diversa dalla linea tra discorso irragionevole e ragionevole». Se le due linee si sovrappongono, invece, come segnalato dalle associazioni come **Amnesty International** e le altre 250 sigle coinvolte nella mobilitazione contro il Ddl Romeo, il rischio è quello di una sovraestensione dell'etichetta di «antisemitismo» al fine di limitare il discorso pubblico.

Simili timori sono stati espressi dagli **accademici** firmatari di un appello in cui si mette in guardia dalla «potenziale e significativa compressione della libertà di espressione che deriverebbe dalla concreta applicazione di quella definizione, sia pure in mancanza della previsione di sanzioni»; nonché dagli **ebrei italiani**

(tra di essi Anna Foa e Gad Lerner) firmatari dell'appello nel quale si afferma che «la definizione di antisemitismo della International Holocaust Remembrance Alliance, soprattutto negli esempi che l'accompagnano, confonde il rifiuto di ogni espressione di odio antiebraico con giudizi certamente opinabili ma che non costituiscono necessariamente antisemitismo».

Il dubbio che l'iniziativa legislativa sia motivata più dalla gestione delle critiche all'operato di Israele che dalla difesa delle persone di fede ebraica dall'antisemitismo pare lecito, e non solo per una mera coincidenza temporale tra le proposte di legge e le notizie che arrivano dalla Striscia di Gaza, ma anche sulla base di alcuni spunti testuali.

Nel preambolo della proposta di legge a firma dei senatori Romeo, Pirovano e Bergesio si legge: «Alla luce del conflitto armato attualmente in corso in Medio oriente e delle ripercussioni che tale guerra ha sul nostro paese, anche sul piano civile, visto l'interesse mediatico dimostrato dagli organi di informazione e le numerose manifestazioni di cittadini, nasce l'esigenza della presente proposta che è finalizzata ad adottare nell'ambito della legislazione vigente la definizione operativa di antisemitismo». L'esigenza della proposta di legge contro l'antisemitismo nascerebbe, quindi, dalle numerose manifestazioni di cittadini: un salto logico che può essere colmato solo presumendo che tutte le mobilitazioni a favore della Palestina siano, più o

meno scopertamente, secondo gli estensori, sintomo di un antisemitismo da combattere.

D'altronde, prosegue il disegno di legge, l'antisemitismo così come inteso dai proponenti – e, dunque, la mobilitazione di piazza – sarebbe una minaccia «non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica». Si sovrappone, dunque, la lotta contro le discriminazioni a un'istanza securitaria, in convergenza con l'ipertrofica legislazione contemporanea per la sicurezza in Italia e non solo. Secondo un **rapporto** dell'European Civic Forum, in almeno dodici Stati europei le autorità hanno adottato misure sproporzionate contro le proteste filopalestinesi dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la successiva operazione militare di Israele nella Striscia di Gaza.

Gli effetti repressivi

Va analizzato come le intenzioni espresse si siano concretizzate in testo normativo. Nel testo approvato al Senato, adesso sottoposto alla Camera, in realtà non è presente nessuna norma penale o comunque di carattere sanzionatorio. Ma non è stato così lungo tutto l'iter legislativo. Tra le proposte di legge possiamo trovare, infatti, una modifica dell'art. 604 bis del codice penale, reato di propaganda e istigazione a delinquere

per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, volta ad ampliare il novero delle condotte punibili a quelle fondate non solo sull'odio verso gli ebrei e sulla negazione della Shoah (aggravante, peraltro, già prevista dall'attuale legge già dal 2016), ma anche sulla «negazione del diritto all'esistenza dello Stato di Israele». Anche la discussa norma che sanciva la possibilità di vietare pubbliche manifestazioni «in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita» (sempre secondo i parametri della definizione Ihra) è stata cassata dal testo attualmente in discussione.

Con l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria, infine, sono scomparsi anche i fondi da investire sulla Strategia nazionale contro l'antisemitismo. Il che rende lecito l'affacciarsi del pensiero che si tratti di nient'altro che una «legge manifesto» e che l'interesse per il contrasto alle discriminazioni, da parte della maggioranza di governo, sia piuttosto contenuto. Viste le premesse, cioè che l'antisemitismo contemporaneo sarebbe una minaccia nei confronti persino della stabilità sociale e della sicurezza pubblica, ci si aspetterebbe che valga la pena investire del denaro per combatterlo: i fondi invece non ci sono, benché qualcuno avesse curiosamente avanzato l'idea, tra le proposte emendative al Senato, di provvedere agli oneri economici derivanti dalla legge contro l'antisemitismo con «corrispondente riduzione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021/2027»,

fondo con il quale oggi vengono finanziati i progetti a sostegno dell'integrazione dei rifugiati, della formazione linguistica delle persone migranti e dei servizi a tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Che effetti reali potrebbe avere, dunque, il Ddl antisemitismo, una volta approvato in via definitiva? Alcuni temono (altri, invece, favorevoli all'approvazione del Ddl, lo auspicano) che, nonostante non siano previste norme sanzionatorie, l'adozione della definizione elaborata dall'Ihra, comprensiva degli esempi esplicativi, guidi i giudici civili e penali nell'applicazione delle leggi già esistenti – una su tutte, l'art. 604 bis del codice penale, prima citato, che potrebbe dunque punire le condotte di propaganda o istigazione al compimento di atti di discriminazione giudicati antisemiti secondo il filtro della definizione Ihra. In realtà, un'applicazione del genere non è affatto scontata, e anzi giuridicamente è difficilmente sostenibile, considerato che all'art. 1 del Ddl si precisa come la definizione operativa di antisemitismo dell'Ihra venga adottata solo «agli effetti della presente legge», legge che non annovera norme il cui contenuto sia immediatamente precettivo e non meramente programmatico. Dunque, non si darebbe alcun automatismo applicativo in altri ambiti dell'ordinamento.

L'unico vero contenuto della legge è l'elencazione di «linee di azione» per l'elaborazione della «strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo», linee guida che andranno poi ulteriormente specificate e

attuare (lo si ripete, senza oneri ulteriori per lo Stato) dai vari destinatari: si va dalla previsione di «apposite misure» per contrastare l'odio antisemita su internet alla «facilitazione» della «promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti»; le università sono chiamate ad adottare «misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo»; andranno poi promosse «specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell'ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell'antisemitismo».

In sintesi, sebbene la maggior parte delle preoccupazioni sul disegno di legge in discorso si concentri su un supposto «recepimento legislativo» della definizione lhra, gli effetti problematici del disegno di legge si danno tutti sul piano dell'applicazione concreta, e dunque sublegislativa, delle linee guida tracciate: come queste si tradurranno in regolamenti, circolari interne, prassi amministrative.

Crea perplessità, in particolare, la disposizione secondo la quale si prevede di utilizzare «la banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo» così come definito dall'lhra, «al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia».

La banca dati cui si fa riferimento è il «Ced interforze», Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno, che raccoglie tutte le segnalazioni da parte delle forze dell'ordine utili per la tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e la prevenzione o repressione della criminalità, ossia i cosiddetti **pregiudizi di polizia**.

Delle due l'una: o si monitorano episodi che costituiscono reato – e allora la norma è inutile, perché tutte le notizie di reato sono già inserite nel database dalle Forze dell'ordine – oppure si inseriscono anche episodi di «antisemitismo» che non sono reati e dunque sono, potenzialmente, mere espressioni di opinione (magari di opinioni inaccettabili, nel caso dell'antisemitismo inteso come odio etnico; oppure opinioni sullo Stato di Israele, se si applicano pedissequamente e superficialmente gli esempi dell'Ihra). Si tratta di un'operazione molto rischiosa, tanto che la legge istitutiva del Ced sancisce espressamente come sia in ogni caso vietato «raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati».

LEGGI ANCHE...

[MOVIMENTI](#)

Il manuale della repressione

Anna Cortimiglia



Le modalità e i criteri di raccolta di questi dati circa gli «episodi di antisemitismo» sarebbero molto difficili da monitorare, rendendo concreto il rischio di un uso distorto del mezzo: non è chiaro, infatti, allo stato attuale, quali dati verranno recepiti, se saranno trattati in forma anonima o meno, a quali operatori sarà accessibile questo nuovo «livello» del database e soprattutto esattamente a quali fini. Anche sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati delle Forze dell'ordine, infatti, vengono operate le valutazioni di pericolosità sociale necessarie, ad esempio, al rinnovo e al rilascio del permesso di soggiorno per le persone straniere, alla concessione della cittadinanza italiana, nonché ai fini dell'applicazione di tutti quei provvedimenti che appartengono alla galassia in espansione del «sottosistema penale di polizia», come le misure di prevenzione e i Daspo.

Sarebbe accettabile, ad esempio, un uso dei dati a fini statistici (anche se, come **già analizzato**, l'applicazione degli esempi di antisemitismo della working definition

porta a risultati classificatori discutibili). Molto meno accettabile sarebbe invece implementare una forma di «securitarizzazione» dell'antisemitismo, con la raccolta a fini di sicurezza pubblica di segnalazioni raccolte secondo il filtro della working definition dell'Ihra sulla base delle quali poter desumere forme di pericolosità sociale (il dato testuale non lo esclude, considerato che la legge stabilisce programmaticamente, lo si ricorda, di contrastare l'antisemitismo a tutela della stabilità sociale e della sicurezza pubblica).

Sul punto si annoverano già **precedenti** poco rassicuranti anche a legislazione vigente – uno su tutti, il caso dell'Imam di Torino Mohamed Shahin, destinatario di un decreto di espulsione per mere segnalazioni di polizia, dunque in assenza di qualsivoglia precedente penale, e detenuto per tale ragione in un centro per il rimpatrio. Arriverà solo dopo un mese di detenzione amministrativa presso il Cpr di Caltanissetta la pronuncia che ha decretato l'insussistenza delle ragioni di pericolosità sociale, inizialmente ravvisata sulla base di dichiarazioni pubbliche sul conflitto israelo-palestinese qualificate come «antisemite» ma dichiarate dalla Procura della Repubblica competente (che ha iscritto il fatto segnalato nel registro degli atti non costituenti reato) come «espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato e che, quindi, sono da ritenersi pienamente lecite in quanto rientranti nell'alveo degli artt. 21 Cost. e 10 Cedu» (il primo provvedimento con cui la Corte d'Appello di Torino ha accolto il ricorso

della difesa, disponendo la cessazione del trattenimento, si può leggere [qui](#)).

Il «panico morale»

Nel suo [ultimo lavoro](#), la professoressa Donatella Della Porta ipotizza, guardando all'esperienza tedesca, che oggi il «nuovo antisemitismo», definito proprio sulla base della working definition dell'Ihra, stia diventando uno strumento di panico morale: secondo la definizione del criminologo Stanley Cohen, ciò avviene quando qualcosa o qualcuno «viene definito come una minaccia ai valori e agli interessi della società». La natura di queste minacce viene presentata «in modo stilizzato e stereotipato dai mezzi di comunicazione di massa» e i presunti autori di queste minacce vengono bollati come folk devils (termine che potremmo tradurre come nemici della società).

Tra quelle che la studiosa definisce «le condizioni abilitanti del panico morale» viene annoverato un procedimento di «burocratizzazione» dell'antisemitismo, cioè l'istituzionalizzazione di una specifica definizione di antisemitismo che possa essere posta alla base dell'adozione di provvedimenti amministrativi, di investimenti (e disinvestimenti) di risorse, nonché, in generale, di una burocrazia che incide su più aspetti della società civile. Con la necessità, dunque, per chi intende tutelare la libertà di espressione, di vigilare su

nuovo linguaggio della repressione – ce lo insegna anche il **caso emblematico** degli ordini esecutivi emanati contro il collettivo Autistici/Inventati – che prende strade diverse da quelle del diritto penale, e del diritto penale aggira tutele, procedure e garanzie.

*Anna Cortimiglia è avvocato. È tra i soci fondatori di Liberi Tutti Pavia, associazione che fornisce sostegno legale a persone migranti e con fragilità